



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 216RS/1052RG del 31-12-2020

OGGETTO

TRASPORTO SOCIALE. DETERMINAZIONI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE VII SETTORE

PREMESSO che:

- ≡ con delibera della Giunta Comunale n. 133/2020 sono stati forniti indirizzi al fine di predisporre Avviso per acquisire manifestazioni di interesse ad effettuare il servizio di trasporto sociale a favore di persone affette da gravi patologie presso presidi ospedalieri specializzati entro il limite massimo di spesa di € 3.000,00.

VISTI :

- ≡ il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e in particolare:
- ≡ l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- ≡ l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- ≡ l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ≡ gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- ≡ l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ≡ l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- ≡ l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ≡ il D. Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore), come successivamente modificato e/o integrato.

RICHIAMATO l’art. 56 del Codice Terzo Settore che prevede: *“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Comma inserito dall’ art. 13, comma 1, D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105).

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione

RILEVATO che il Codice del Terzo Settore ha valorizzato la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinando tra l'altro l'istituto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate a “svolgere in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”, subordinate alla circostanza che la convenzioni garantiscano condizioni “più favorevole rispetto al ricorso al mercato” e che sia previsto “esclusivamente il rimborso ... delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

CONSIDERATO che:

- non si applica la normativa sugli appalti nella fattispecie di “servizi non economici di interesse generale”, intendendo tali le procedure tese all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che l'ente affidatario svolga a titolo integralmente gratuito in quanto al massimo sia previsto il solo rimborso spese delle spese vive documentate, correnti e non di investimento, affrontate dall'ente per realizzare quello specifico servizio.
- il ricorso alla convenzione deve pertanto risultare maggiormente favorevole rispetto al ricorso al mercato ma non soltanto da un punto di vista “economico” quanto “solidaristico”, nel senso di condurre a finalità di carattere sociale e di utilità sociale oltreché di economicità dell'azione amministrativa.

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, autorizzare il procedimento di acquisizione di “manifestazioni di interesse” al fine di addivenire alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) con Associazioni di volontariato e/o altri Enti Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 e che preveda, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e dell'articolo 56, comma 2, del medesimo Codice, esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto di convenzione;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/11/2020;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4/2020, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del VII Settore Affari Generali e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

1. **Di Autorizzare** il ricorso alla convenzione di cui all'art. 56 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), previo Avviso pubblico, con Associazioni di volontariato e/o altri Enti Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 per l'espletamento del servizio di trasporto sociale a favore di persone residenti affette da gravi patologie presso presidi ospedalieri specializzati.
2. **Di Procedere** all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse con successivo atto, subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui in premessa e sulla base delle specifiche esigenze e previa definizione, da parte dell'Amministrazione, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli Enti con i quali stipulare la predetta Convenzione.
3. **Di Demandare** all'Avviso pubblico ed alle Linee guida sul trasporto sociale la descrizione delle caratteristiche del servizio di gestione e dei requisiti di partecipazione.
4. **Di Utilizzare e Impegnare** per la procedura di cui sopra le risorse di seguito specificate: € 3.000,00 disponibile sul Cap. 1415 del Bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020.
5. **Di Riservarsi** di assumere l'impegno effettivo con successivo atto ad avvenuto espletamento della procedura di cui sopra.
6. **Di Individuare** quale Responsabile del Procedimento la funzionaria Responsabile dei procedimenti afferenti al Servizio Sociale Comunale, dotata del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato, demandando alla stessa l'istruttoria preordinata agli atti amministrativi successivi al presente atto.
7. **Di Trasmettere** il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 11-01-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 11-01-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993